

REPUBBLICA ITALIANA
Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 11 dicembre 2013

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art.23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n.655 (istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 (disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n.200 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n.655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n.131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n.32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Salaparuta con nota prot. n.5037 del 28 agosto 2013, presa in carico dalla Segreteria della Sezione di controllo al n.108 del 30 agosto 2013;

vista l'ordinanza n.511/2013/CONTR del 2 dicembre 2013, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore consigliere Tommaso Brancato;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con nota prot.5037 del 30 agosto 2013, il Sindaco del Comune di Salaparuta ha formulato alla Sezione un quesito, con il quale intende conoscere:

se la spesa necessaria a far acquisire ai dipendenti con qualifica di autista, addetti al trasporto di persone e cose, "la carta di qualificazione del conducente" (C.Q.C.), prevista dagli artt.13-23 del decreto legislativo 21/11/2005, n.286, può essere posta a carico del bilancio comunale, rientrando nell'attività di formazione obbligatoria per legge, cui è tenuto il datore di lavoro;

se, in subordine, tale interpretazione può essere applicata esclusivamente alle spese per la formazione di quei dipendenti che sono addetti alle mansioni di autista a seguito del mutamento dell'originario profilo professionale, per scelta organizzativa unilaterale della pubblica amministrazione;

in caso di risposta positiva ad uno dei due quesiti, se la spesa sostenuta dal Comune per l'attività formativa può essere sottratta al vincolo di riduzione di cui al comma 13 dell'art.6 del decreto legge n.78/2010, in quanto spesa obbligatoria;

se, in caso di risposta positiva ad almeno uno dei primi due quesiti, possa disporsi il rimborso delle spese anticipate e documentate dal dipendente per la frequenza dei corsi o se, invece, il Comune debba assumere direttamente la spesa a proprio carico fin dall'iscrizione del dipendente all'attività formativa.

Nella richiesta di parere, l'Amministrazione ha premesso che attualmente vengono utilizzati come autisti per l'attività di trasporto di persone (scuolabus) e di cose due dipendenti, in possesso di idonea abilitazione professionale, di cui uno assunto per svolgere la specifica mansione, e il secondo assegnato a tali compiti a seguito di mutamento del profilo professionale.

Sulla specifica materia risulta già un orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, espresso con pareri resi dalla Sezione di controllo Veneto n.133/2009/PAR, dalla Sezione di controllo Marche n.37/2013/PAR e dalla Sezione di controllo dell'Emilia-Romagna n.225/2013/PAR.

Nelle deliberazioni sopra richiamate, sostanzialmente, si è posto in evidenza che, sotto il profilo normativo, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell'attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale gli scuolabus, costituisce requisito che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell'attività di che trattasi.

Lo stesso requisito, peraltro, sussisteva in altra forma anche precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.286/2005 ed era attestato dal possesso del "certificato di abilitazione professionale".

Pertanto, la "carta del conducente" non costituisce un ulteriore obbligo, ma conferma la necessità di una certificazione da cui risulti il possesso dei requisiti per lo svolgimento della mansione di conducente di scuolabus.

In coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già formatosi, dal quale questa Sezione ritiene di non doversi discostare, si fa presente che, in mancanza di una espressa previsione normativa, debba ricadere sul soggetto interessato allo svolgimento della particolare attività l'onere conseguente all'acquisizione e al mantenimento nel tempo dello speciale documento.

In relazione, poi, a quanto prospettato nella richiesta di parere in ordine all'obbligo in capo alla Pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di predisporre il piano dell'offerta formativa in conformità alla vigente normativa e alle previsioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, si rileva la sostanziale diversità esistente tra l'attività di formazione e aggiornamento di natura obbligatoria in alcuni settori (sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare per gli addetti alla preparazione, manipolazione e somministrazione di cibi) dall'esigenza degli autisti di conseguire o mantenere il requisito personale necessario alla conduzione dei mezzi.

Nel primo caso, l'onere a carico dell'Amministrazione e la deroga ai limiti di spesa fissati dall'art.6, comma 13, del decreto legge n.78/2010, convertito con legge n.120/2010, secondo quanto affermato nelle deliberazioni delle Sezioni di controllo richiamate dal Comune di Salaparuta, trovano fondamento nella necessità e obbligatorietà di aggiornamento professionale del personale dipendente, già in possesso dei requisiti per svolgere l'attività lavorativa.

Nei confronti degli addetti alla guida dei mezzi, invece, l'attestato di qualificazione costituisce un requisito di fatto strettamente personale, senza il quale non può essere svolta la specifica mansione ricoperta dal dipendente.

Fatta questa premessa, rispondendo ai primi due quesiti formulati nella richiesta di parere, il Collegio ritiene di dover distinguere la posizione del dipendente originariamente assunto per svolgere la specifica mansione di autista da quella diversa del dipendente assegnato alla conduzione di mezzi di trasporto per scelta organizzativa unilaterale dell'Amministrazione.

L'onere finanziario per l'acquisizione della "carta di qualificazione del conducente", per le esposte considerazioni, va posto a carico del soggetto assunto per essere impiegato nell'attività di autista, trattandosi di certificazione necessaria allo svolgimento delle proprie mansioni professionali, mentre soluzione diversa va riservata alla posizione del dipendente assegnato a tali mansioni per scelta organizzativa e unilaterale dell'Amministrazione comunale. Il diverso trattamento, in questa ipotesi, trova ragionevole giustificazione nell'affidamento di mansioni differenti da quelle originariamente svolte dall'interessato per rispondere all'interesse specifico della medesima Amministrazione comunale.

Il relativo onere, trattandosi, in questo caso, di attività formativa di carattere obbligatorio nel senso delineato con la deliberazione n.276/2013/PAR della Sezione di controllo Emilia-Romagna, può essere escluso dal vincolo di riduzione sancito dall'art.6, comma 13, del decreto legge n.78/2010, richiamato dal Comune nel terzo dei quesiti formulati.

In ordine alla richiesta di conoscere il parere sulla possibilità di rimborso delle spese anticipate e documentate dal dipendente (assegnato allo svolgimento dell'attività di conducente di mezzi di trasporto per esigenze organizzative) per la frequenza dei corsi, si rileva che, trattandosi di onere che può essere imputato al bilancio comunale, l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere la modalità di assunzione diretta della spesa di partecipazione ai corsi o il rimborso di quelle eventualmente anticipate dal dipendente in questione.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2013.

Il Relatore

Tommaso Brancato

Il Presidente

Stefano Siragusa

Depositato in segreteria il 18 DICEMBRE 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)